

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14

091 814 17 11

091 814 17 19

di-sel@ti.ch

www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni  
Divisione degli interni

Funzionario  
incaricato

J. Derighetti

**Sezione degli enti locali  
650 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091.814.17.16

john.derighetti@ti.ch

**Ai Municipi  
del Cantone Ticino**

Bellinzona 11 dicembre 2009



Ns. riferimento

Vs. riferimento

SEL/dj

## **Circolare SEL n. 20091211-8**

### **Modifica art. 214 LOC, artt. 75 e 76 LOC, art. 193 LOC**

Gentili signore ed egregi signori,  
vi informiamo di quanto segue.

#### **Modifica art. 214 LOC**

Come si ricorderà, il 1. gennaio 2009 è entrata in vigore la revisione parziale della LOC, che prevedeva tra le varie novità, una modifica dell'art. 158, con l'aumento della percentuale minima complessiva di ammortamento dal 5% al 10% (art. 158 cpv. 2 LOC).

Parimenti, all'art. 214 LOC venivano previste delle misure di accompagnamento del seguente tenore:

#### **Art. 214**

<sup>1</sup> Per facilitare l'adeguamento al nuovo limite di ammortamento del 10% di cui all'art. 158 i Comuni possono adottare le seguenti misure:

- a) il limite minimo del 10% di ammortamento può essere raggiunto in quattro anni;**
- b) la sostanza ammortizzabile può essere ridotta in contropartita al capitale proprio;
- c) i beni immobili patrimoniali possono essere rivalutati fino al raggiungimento del valore reale commerciale per permettere la registrazione di ammortamenti particolari sulla sostanza ammortizzabile;
- d) il Dipartimento può accordare ulteriori deroghe limitate nel tempo.

<sup>2</sup> Per i nuovi investimenti i nuovi tassi di ammortamento a seconda del genere di investimento sono immediatamente applicati.

In risposta ad un'iniziativa parlamentare del Gruppo PLRT, il 21 ottobre 2009 il Gran Consiglio ha modificato la **lettera a)** del cpv. 1 dell'art. 214 LOC, nel modo seguente:

- a) **entro cinque anni deve essere raggiunto il limite minimo dell'8% di ammortamento; entro dieci anni deve essere raggiunto il limite minimo del 10%.**

La modifica, cresciuta in giudicato l'11 dicembre 2009 (vedi FU no. 86/2009 del 27 ottobre 2009), è intesa ad evitare che i Comuni, per raggiungere l'obiettivo di legge, si vedano costretti a ridurre gli investimenti proprio in un momento di crisi economica. Grazie alla nuova formulazione, gli enti locali hanno quindi più tempo a disposizione per adeguare la loro politica di ammortamento, segnatamente:

- a partire **dal 2014** (e meglio con il preventivo di questo anno) dovrà essere raggiunto il tasso minimo complessivo **dell'8%** della sostanza ammortizzabile di cui all'art. 12 cpv. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni (Rgfc);
- a partire dal **2019** dovrà invece essere raggiunto il tasso minimo del **10%**.

Rimane per contro invariato il cpv. 2 dell'art. 214 LOC, e quindi l'obbligo di adottare per **i nuovi investimenti**, i nuovi tassi per categoria dell'art. 12 Rgfc.

\* \* \* \* \*

Approfittiamo dell'occasione per **specificare alcuni aspetti** relativi alle nuove regole di ammortamento, emersi dall'applicazione pratica di questi primi mesi dall'entrata in vigore della revisione parziale della LOC. Rimandiamo infine alle Informazioni e Direttive (classificatore color bianco) emanato nel novembre 2008 dalla nostra Sezione, Parte I, pag. 60 e segg.

- Alcuni comuni ci hanno interpellato a proposito **dei termini** per adeguare alle nuove normative gli ammortamenti riguardanti le opere di **depurazione delle acque e di approvvigionamento idrico** (sistema lineare).

Tali adeguamenti sono da effettuare subito, ovvero di principio con i preventivi 2010. In caso di forza maggiore, considerata la necessità in taluni casi di effettuare i necessari approfondimenti, è possibile rimandare all'anno prossimo questo lavoro. Invitiamo perciò i Municipi a proporre tali adeguamenti **al più tardi con i preventivi 2011**.

- Un'ulteriore questione è stata sollevata sui **tempi e modalità** di applicazione dei disposti di cui alle **lettere b) e c) dell'art. 214 cpv. 1 LOC** (ammortamenti straordinari in contropartita del capitale proprio o di rivalutazioni di immobili patrimoniali).

La legge è silente al proposito, ciononostante va rilevato come tali misure siano da legare allo sforzo di un comune per raggiungere il limite di ammortamento minimo del 10%. In questo senso non riteniamo di porre un termine temporale alla loro effettuazione, ritenuto come tali provvedimenti dovrebbero coincidere con l'adeguamento verso l'altro dei tassi di ammortamento.

In ogni caso resta inteso che queste facoltà sono da utilizzare **una sola volta** e non vanno dilazionate su più anni.

- E' sorta, infine, una domanda a proposito dei tassi di ammortamento da applicare alle opere per l'approvvigionamento idrico, e meglio a sapere che tasso applicare nel caso di investimenti non contemplati dall'art. 27 cpv. 4 Rgfc.  
In questi casi riteniamo che il Municipio possa determinare lui stesso un tasso di ammortamento **confacente alla prevista durata di vita** del bene acquisito o costruito.

\* \* \* \* \*

Infine ci permettiamo richiamare, quale **pro memoria**, le novità più importanti della recente revisione della LOC, che toccano altri ambiti relativi agli aspetti finanziari, rimandando alle già citate "Informazioni e Direttive" per i dettagli:

- art. 155: decisione di scarico sugli investimenti conclusi;
- art. 162: il moltiplicatore 2009 deve essere approvato entro il 31 dicembre 2009;
- art. 164b: obbligo di inserire delle indicazioni sulle conseguenze finanziarie nei messaggi su crediti di investimento rilevanti;
- 171a: obbligo di far effettuare una revisione esterna a partire dai consuntivi 2009.

### Modifiche artt. 75 e 76 LOC

Lo scorso 1. luglio 2009 (BU 34/09 del 26 giugno 2009), è entrata in vigore una modifica dell'art. 75 cpv. 1 e 3 LOC e 76 cpv. 2 e 3 LOC, a seguito dell'accettazione da parte del Gran Consiglio di un'iniziativa popolare.  
I cambiamenti sono così riassumibili:

#### Diritto di referendum

- termine per l'introduzione di un referendum: **45 giorni** dalla data di pubblicazione della risoluzione (art. 75 cpv. 2 LOC)
- firme necessarie: almeno **il 15%** dei cittadini, ritenuto **un massimo di 3000 cittadini** (art. 75 cpv. 1 LOC).

#### Diritto di iniziativa

- termine per la raccolta delle firme: **90 giorni** dal deposito dell'iniziativa (art. 76 cpv. 2 LOC)
- firme necessarie: almeno **il 15%** dei cittadini, ritenuto un massimo di **3000 cittadini** (art. 76 cpv. 3 LOC).

Modifica art. 193 cpv. 4 LOC

Sempre lo scorso 1. luglio 2009 (BU 34/09 del 26 giugno 2009) è entrata in vigore una modifica dell'art. 193 cpv. 4 LOC, partita da un'iniziativa parlamentare.

La modifica concerne il diritto di revoca dei rappresentanti, direttamente eletti dal Comune in seno agli organi di soggetti pubblici e privati cui il Comune partecipa, ciò qualora i rappresentanti non seguano le istruzioni degli organi comunali.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.

  
Il Capo Sezione  
E. Genazzi

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI  
Il Capo Ufficio  
della gestione finanziaria  
  
J. Derighetti

Copia per conoscenza a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni, residenza;
- Direzione della Divisione degli interni, residenza